



# COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Registro Generale n. 48

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 10-07-2025

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NEL FIUME METAURO IN LOC. MARMITTE DEI GIGANTI.**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel Comune di Fossombrone è situato un luogo di notevole attrazione turistica denominato “Marmitte dei Giganti”, sito in Loc. San Lazzaro, dove le sponde del fiume Metauro sono caratterizzate dalla presenza di pareti calcaree verticali alte circa trenta metri, e dalla presenza di cavità circolari di grandi dimensioni, dette appunto “Marmitte dei Giganti”;
- tale luogo, specialmente nella stagione estiva, è visitato da numerosissimi turisti, i quali spesso si tuffano dalle rocce e fanno il bagno nel fiume e nelle “marmitte”;

ATTESO che a monte della località suddetta è presente la Diga di San Lazzaro gestita da Enel, la quale spesso programma dei lavori che prevedono il sollevamento delle paratie, con immissione nel fiume Metauro di quantitativi di acqua che provocano considerevoli innalzamenti del livello del fiume, innalzamenti particolarmente rilevanti presso il sito delle Marmitte dei Giganti, dove le pareti di roccia laterali sono molto strette;

DATO ATTO che la situazione sopra descritta rappresenta un rischio elevato di annegamento, tale da scongiurare la pratica della balneazione;

RILEVATO che la fruibilità turistica del sito è assicurata dalla presenza di n. 2 attività, svolte dalla APD Pro Metauro e da Happy River, le quali organizzano escursioni in canoa nel tratto di fiume delle Marmitte dei Giganti, regolarmente autorizzate dal Settore Genio Civile della Regione Marche, e informate preventivamente da Enel delle eventuali aperture della diga;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 116, recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE”;

VISTO in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 che individua le specifiche competenze a carico dei Comuni;

RITENUTO opportuno, per le considerazioni e motivazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, provvedere all'emanazione di una specifica ordinanza che stabilisca il divieto di balneazione nel sito denominato le "Marmitte dei Giganti";

VISTO il T.U. R.D. 25/07/1904, n. 523;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

### **ORDINA**

A partire dalla data di sottoscrizione della presente e fino ad eventuale revoca, il divieto di balneazione nel sito denominato "Marmitte dei Giganti" del Comune di Fossombrone, al quale si accede attraverso un sentiero pedonale al cui ingresso verrà potenziata la segnaletica già esistente.

### **INFORMA**

I visitatori del sito "Marmitte dei Giganti" che la fruibilità turistica del sito in sicurezza è svolta da n. 2 attività della APD Pro Metauro e Happy River, le quali organizzano escursioni in canoa nel tratto di fiume interessato, regolarmente autorizzate dal Settore Genio Civile della Regione Marche, e informate preventivamente da Enel delle eventuali aperture della diga;

### **AVVERTE**

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- Che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporta il deferimento all'A.G., per la violazione dell'articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione al concorso in altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione.

### **DEMANDA**

- agli Uffici competenti di apporre ulteriore idonea segnaletica;
- alle Forze di Polizia ed al Comando della Polizia Locale di far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

- che alla presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso l'albo pretorio online, sul sito del Comune e attraverso l'installazione di appositi cartelli indicativi all'ingresso principale del sito interessato;

- che la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti conseguenti e per opportuna conoscenza a:

- Alla Prefettura di Pesaro e Urbino (PEC: [protocollo.prefpu@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpu@pec.interno.it));
- Alla Stazione Carabinieri di Fossombrone (PEC: [tpu31385@pec.carabinieri.it](mailto:tpu31385@pec.carabinieri.it));
- All'Ufficio di Polizia Locale – Sede
- Alla Regione Marche – Settore Genio Civile (PEC: [regione.marche.geniocivile.an@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocivile.an@emarche.it))
- A Enel Green Power Italia Srl (PEC: [enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it))

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Fossombrone per 15 giorni consecutivi.

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Fossombrone per 15 giorni consecutivi.

SINDACO  
Berloni Massimo

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*